

**VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI
MUSICALI DI PROPRIETA' PARROCCHIALE**

(Organi a canne, Armonium)

**Servizio per la Pastorale Liturgica, Ufficio Amministrativo e Ufficio per i Beni Culturali
dell'Arcidiocesi di Milano**

Premessa

Il Servizio per la Pastorale Liturgica, l'Ufficio Amministrativo e l'Ufficio per i Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Milano hanno predisposto questo vademecum per aiutare le Parrocchie nella gestione degli Strumenti musicali.

I soggetti coinvolti sono:

- Ufficio Amministrativo Diocesano - Segreteria Unificata (di seguito UAD) per la gestione delle pratiche;
- Servizio per la Pastorale liturgica per la valutazione tecnica;
- Ufficio per i Beni Culturali supportato dalla Commissione Arte Sacra, per la valutazione artistica indipendentemente dall'età dell'edificio (di seguito CAS);
- Delegato Diocesano per i rapporti con la Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia (di seguito MiBac o Direzione Regionale) per l'autorizzazione al restauro di manufatti costruiti da 50 anni e oltre;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano (di seguito Soprintendenza) per le autorizzazioni architettoniche;
- Conferenza Episcopale Italiana (di seguito CEI) per le richieste di finanziamento;

E' opportuno che presso la Parrocchia o presso la Comunità pastorale (ove esista) si istituisca un **referente** in loco - ordinariamente l'organista - il quale possa monitorare lo stato degli strumenti di pertinenza.

Per l'acquisizione delle competenze indispensabili a tale funzione, il Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra (**PIAMS**) offre **corsi specifici** in materia tecnica e di custodia degli Organi a canne e Armonium.

I. La procedura generale

Gli Organi a canne e gli Armonium presenti nelle chiese e negli altri spazi parrocchiali, salvo esplicita iscrizione ad inventario di altro Ente, fanno parte a pieno titolo del patrimonio parrocchiale.

In particolare se costruiti da cinquant'anni ed oltre, sono da considerarsi beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Prima di presentare l'istanza sotto specificata, è opportuno che la Parrocchia prenda contatto con il Servizio per la Pastorale Liturgica.

Per tutti gli interventi di :

- acquisizione
- alienazione o demolizione;
- manutenzione ordinaria non periodica (vedi capitolo III § 2.2);
- restauro parziale (vedi capitolo III § 2.3);
- restauro integrale, ristrutturazione/trasformazione, ricostruzione (vedi capitolo III § 2.4);
- messa in sicurezza (vedi capitolo III § 2.5);
- interventi accessori (vedi capitolo III § 2.6)

la Parrocchia dovrà trasmettere la seguente documentazione alla Segreteria Unificata (UAD):

- a) **istanza di autorizzazione**, sottoscritta dal Parroco (modello predisposto da UAD);
- b) **progetto di intervento stilato dall'organaro prescelto** e contenente una descrizione dettagliata dello strumento (stato di fatto e relazione storica), la metodologia dell'intervento e documentazione fotografica esaustiva;
- c) **preventivi di tutti gli altri operatori coinvolti** nell'intervento (restauro del legno e delle decorazioni, impianti elettrici e di riscaldamento, opere murarie ecc.);
- d) **piano di finanziamento;**
- e) in caso di vendita dovrà essere allegata una **perizia**.

Per interventi su strumenti di rilievo storico e artistico aventi più di cinquant'anni è opportuno che la Parrocchia richieda almeno più di un preventivo sul medesimo progetto (da allegare alla pratica).

Se la Parrocchia possiede uno strumento musicale che abbia più di cinquant'anni può richiedere tramite l'UAD la "Verifica dell'interesse culturale del bene" presso la Direzione Regionale.

E' compito dell'UAD gestire la pratica in modo che – in base alle normative diocesane vigenti – i soggetti deputati esprimano i dovuti pareri e/o emettano le autorizzazioni di competenza.

II. Acquisizione di strumenti

Qualora la Parrocchia intenda dotarsi di un Organo a canne nuovo oppure d'occasione (intero o in parti staccate di varie provenienze), la suddetta procedura si integra con quanto segue:

- dal punto di vista amministrativo, l'acquisto è soggetto alla regolamentazione valida per tutti gli altri beni parrocchiali; a tutela della Parrocchia acquirente, se lo strumento d'occasione rientra in tutto od in parte nei parametri di vincolo storico-artistico valevoli nel luogo di provenienza, occorre, preventivamente ad ogni atto acquisire il nulla osta da parte della Soprintendenza od altro Ente preposto.
- se è prevista l'installazione nell'aula liturgica, il progetto dovrà essere preventivamente approvato dall'Ufficio per i Beni Culturali, sia per la compatibilità dell'inserimento architettonico, sia per la congruità con le esigenze di animazione liturgico-musicale (ubicazione, dimensioni, caratteristiche tecniche e foniche);
- se l'installazione avverrà in un edificio sottoposto a tutela (chiesa o altro), il progetto dovrà essere inoltre autorizzato dalla competente Soprintendenza.

Si presti attenzione alle normative fiscali relativamente all'applicazione dell'IVA in caso di acquisto in paesi non comunitari.

III. Manutenzione

Come tutti i macchinari e gli impianti complessi presenti in Parrocchia, l'Organo a canne necessita di un regolare utilizzo e di altrettanto regolare manutenzione. L'attenzione a questo aspetto deve essere proporzionata all'età dello strumento.

Dal punto di vista gestionale, i migliori risultati di **prevenzione** e di efficienza generale si ottengono stipulando contratti di manutenzione con gli operatori specializzati del settore cioè **organari**. Detti operatori devono essere iscritti alla Camera di Commercio e dotati di partita iva per emettere regolari fatture.

Tale criterio dovrà essere adottato anche per gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria del bene.

Gli interventi estemporanei che esulano con evidenza dalle normali competenze dell'organista, se effettuati da operatori la cui competenza non è riconosciuta, possono provocare danni anche gravi od irreversibili allo strumento, i quali potrebbero non essere coperti dalle abituali polizze assicurative in essere presso le Parrocchie.

1. Quadro legislativo

Alla pari delle altre dotazioni ed impianti della Parrocchia, il responsabile della corretta gestione è il Parroco; nel caso specifico di strumenti musicali sottoposti a tutela ministeriale, egli è civilmente e penalmente responsabile della loro corretta conservazione.

Nello specifico, il comma 5 dell'art.1 del Dlgs. 42 del 22/1/2004 e successive modificazioni

(di seguito Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) recita:

"I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione."

Inoltre l'art. 29 (commi 1-4) afferma che:

"1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. [omissis]"

E' indispensabile inoltre ricordare che gli Organi a canne sono normalmente supportati da una parte dell'impianto elettrico generale a 230/400 Volt soggetto a certificazione; tale parte deve essere mantenuta aggiornata secondo le normative vigenti sulla sicurezza, in modo tale che non ci siano ripercussioni di carattere civile, assicurativo e penale sulla Parrocchia e sul suo Legale Rappresentante.

2. Tipologie

Gli interventi di manutenzione sugli Organi a canne si distinguono in **sei categorie** fondamentali, delle quali solo la prima non necessita di autorizzazioni; di seguito si identificano gli esempi più comuni per ciascuna categoria:

2.1. Manutenzione ordinaria periodica ("Prevenzione")

- ispezione a cadenza almeno semestrale dell'organo;
- fruizione regolare ed appropriata dello strumento;
- spolveratura esterna della consolle e del fondo della pedaliera;
- aspirazione di polvere e detriti nelle zone di accesso;
- regolazione minima delle trasmissioni;
- accordatura dei registri ad ancia, labiali tappati e semitappati;
- correzioni minime di accordatura degli altri registri;
- installazione di strumenti per il controllo dell'umidità relativa e della temperatura;
- controllo e gestione dei presidi ed impianti destinati al mantenimento della corretta umidità relativa;
- installazione e gestione di presidi ed apparecchi dissuasori nei confronti di roditori, volatili, insetti infestanti.

Indipendentemente dall'età dello strumento e dal suo status giuridico di bene tutelato o

meno, detti interventi sono sempre possibili e quanto mai opportuni; essi non necessitano di specifiche autorizzazioni.

L'organista può assolvere tipicamente alla maggior parte degli interventi suddetti in proprio o in collaborazione col personale incaricato della pulizia e del mantenimento del decoro in chiesa (sacrestani o esterni).

2.2 Manutenzione ordinaria non periodica

- aspirazione di polvere e detriti sul materiale fonico;
- interventi mirati di piccola o media entità dovuti a cause occasionali o fortuite;
- interventi mirati alla manticeria e/o ai somieri;
- ritaratura delle trasmissioni;
- sostituzione di parti usurate.

Interventi di questo genere su strumenti tutelati ai sensi della legge, pur non essendo soggetti ad autorizzazione preventiva, devono essere preventivamente segnalati al MiBAC (almeno trenta giorni prima della loro esecuzione) per il tramite della Segreteria Unificata (UAD).

Nei casi di comprovata urgenza è possibile procedere anche immediatamente.

La comunicazione dell'intervento deve essere fatta nel più breve tempo possibile, specificandone l'indifferibilità.

2.3. Restauro parziale

- **Pulitura e revisione generale** (senza interventi strutturali): smontaggio di tutte quelle parti dello strumento costruttivamente pensate per potere essere smontate (quali il caneggio e i sostegni correlati), regolazioni meccaniche / pneumatiche / elettriche con sostituzioni di parti di consumo, riparazioni varie (raramente sistematiche), trattamento preventivo localizzato antitarlo/antimuffa, correzioni minime d'intonazione e reimpostazione dell'accordatura.

- **Recupero della manticeria:** smontaggio, restauro e impellatura della manticeria. Ricostituzione della struttura originaria, ripristino del sistema di caricamento manuale.

2.4. Restauro integrale, ristrutturazione/trasformazione, ricostruzione

- **Restauro integrale:** intervento strutturale globale, basato su un'analisi critica della storia dello strumento nella sua forma attuale e della successione delle stratificazioni; prevede in genere lo smontaggio di tutte le parti dell'organo, la rimozione e il trasferimento in laboratorio, l'esecuzione di riparazioni ampie e sistematiche, l'accantonamento di parti alterate o manomesse, la ricostruzione di parti mancanti, la verifica di armonizzazione e la riaccordatura completa.

- **Ristrutturazione o trasformazione:** intervento strutturale globale che associa il

restauro più o meno integrale di alcune parti con ad es. aggiunte, modifica della conformazione o dislocazione dei corpi d'organo, modifiche o aggiornamenti dell'impianto trasmissivo e della consolle.

- **Ricostruzione:** rifacimento con reimpiego di materiale fonico e/o strutturale preesistente, ad es. nuovo strumento in cassa antica.

Per questo tipo d'interventi occorre stilare un **documento preliminare di progettazione (DPP)** nel quale si analizza accuratamente il profilo storico e tecnico dello strumento e si precisa puntualmente la filosofia d'intervento.

Il DPP andrà consegnato alla Segreteria Unificata che lo sottoporrà al Servizio per la Pastorale Liturgica: se approvato costituirà capitolato vincolante nella successiva richiesta di almeno tre preventivi.

2.5. Messa in sicurezza

Per messa in sicurezza s'intende la copertura dello strumento, il suo isolamento oppure lo smontaggio totale o parziale senza necessariamente eseguire riparazioni.

Questa operazione si rende indispensabile in occasione d'interventi nell'ambiente contenitore:

- prima dei restauri delle superfici interne, rifacimento pavimentazioni e qualsiasi intervento sull'architettura che possa recare danno involontario allo strumento, anche solo con sviluppo di polveri;
- in caso di dissesto della struttura.

Queste operazioni sugli Organi a canne, devono essere svolte da tecnici specializzati (organari).

Nel caso di assoluta urgenza, la Parrocchia può effettuare interventi provvisori indispensabili esclusivamente per evitare danni al bene tutelato, dandone comunicazione scritta ai sensi dell'art. 27 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, alla Direzione Regionale e all'UAD. Sempre secondo detto articolo di legge, dovranno tempestivamente trasmettersi i progetti per l'intervento di restauro che dovrà essere preventivamente autorizzato.

2.6. Interventi accessori

a) Sull'edificio contenitore:

- interventi architettonico/strutturali riguardanti aree in prossimità dell'Organo o deputate al suo servizio (ad esempio vani e scale d'accesso, balconata/cantoria, locale manticeria);
- applicazioni / modifiche agli impianti elettrici ed antincendio;
- applicazioni / modifiche all'impianto di climatizzazione e/o riscaldamento dell'ambiente.

b) Sulle parti decorate dello strumento:

- interventi di restauro riguardanti cassa, ante, tela di protezione, balconate, cantoria (ecc.) e le loro superfici decorate.

IV. ASPETTI ECONOMICI

1. Finanziamenti e deduzioni

Per fare fronte ai costi spesso ingenti per acquisire, mantenere e restaurare un Organo, è necessario che alla sensibilità individuale di singole persone si affianchi un'**opera capillare di sensibilizzazione della comunità** cristiana e civile.

Nel caso di restauri di strumenti sotto tutela è opportuno richiedere **contestualmente all'autorizzazione** il riconoscimento dell'ammissibilità alle deduzioni fiscali per i contributi che potranno essere ricevuti dalle persone fisiche e giuridiche.

Dal momento di tale riconoscimento, e secondo le tempistiche prefissate nel provvedimento autorizzativo della Direzione Regionale, tutte le somme percepite entro l'importo del preventivo approvato per il restauro, e per le quali la Parrocchia abbia rilasciato regolare ricevuta saranno deducibili dalle dichiarazioni dei redditi dei donatori per l'anno fiscale corrispondente ai sensi della normativa vigente.

Le donazioni liberali possono essere elargite alla Parrocchia solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte della Direzione Regionale.

Con cadenza annuale, entro il mese di gennaio, la documentazione attestante le liberalità ricevute dovrà essere trasmessa all'UAD, che provvederà all'inoltro della stessa alla Direzione Regionale per le necessarie attestazioni.

2. Contributi

A fianco dei contributi individuali e di enti privati (imprese, fondazioni, ecc.), per il restauro degli strumenti sottoposti a tutela di legge vi sono possibilità di contributo pubblico ed ecclesiastico:

- **contributi statali** facenti capo alla Direzione Regionale, calcolati sulla globalità dell'intervento; **la domanda di ammissibilità ai contributi deve essere contestuale alla richiesta di autorizzazione per l'intervento di restauro;**
- **contributi ecclesiastici**, facenti capo alla CEI, calcolati sulla parte d'intervento inerente le sole operazioni di restauro di elementi della parte strumentale; la domanda di contributo dovrà essere inoltrata dalla Parrocchia all'Ordinario Diocesano presso la Segreteria Unificata (UAD) dopo l'avvenuta autorizzazione da parte della Direzione Regionale, e comunque entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Appendice: significato dell'utilizzo

Di seguito si riporta il punto 7 dalla Lettera della Congregazione per il Culto Divino "Concerti nelle chiese" del 5 novembre 1987:

"L'uso dell'organo durante le celebrazioni liturgiche oggi si limita a pochi interventi. Nel passato l'organo sostituiva la partecipazione attiva dei fedeli e riempiva l'assistenza di chi era "muto e inerte spettatore" della celebrazione. L'organo può accompagnare e sostenere i canti sacri durante le celebrazioni sia dell'assemblea che della schola. Ma il suono dell'organo non si deve sovrapporre alle orazioni o ai canti eseguiti dal sacerdote celebrante, e neppure alle letture proclamate dal lettore o dal diacono. Il silenzio dell'organo dovrà essere mantenuto, secondo la tradizione, anche nei tempi penitenziali (quaresima e settimana santa), durante l'Avvento, e nella Liturgia dei defunti. Il suono dell'organo, in queste circostanze, è permesso solo per accompagnare il canto. Sarà bene che l'organo sia usato anche lungamente a preparare e a concludere le celebrazioni. È sommamente importante che in tutte le chiese, ma specialmente in quelle più insigni non manchino musicisti competenti e strumenti musicali di qualità. Si abbia cura particolare per organi di epoche passate, ma sempre pregevoli per le loro caratteristiche."

La sezione di Musica Sacra del Servizio per la Pastorale Liturgica offre una varietà di testi e sussidi musicali, e promuove momenti formativi specifici di aggiornamento in funzione di orientare ed ampliare sempre più l'utilizzo dell'Organo a canne nell'ambito della vita parrocchiale, sia durante l'attività liturgica sia in tutti gli altri momenti pastoralmente significativi.

Nell'ambito della dimensione educativa che la comunità cristiana è chiamata a svolgere sul territorio rientra anche la costante promozione della conoscenza e dello studio dell'Organo; pertanto è sommamente opportuno che si venga incontro il più possibile alle necessità di utilizzo a fini formativi e didattici, inclusa l'esercitazione personale.

Quando la Parrocchia accoglie richieste di utilizzo concertistico dell'Organo è tenuta ad osservare la normativa ecclesiastica vigente, volta a preservare la dignità dell'aula liturgica ove si trova lo strumento.

Nel decreto pubblicato dall'Arcivescovo C.M. Martini il 20 febbraio 1986 circa le "disposizioni per concerti nelle chiese" così si stabilisce:

1. Concerti per la preghiera o elevazioni musicali

Possono essere accolti in luoghi di culto e anche favoriti, secondo discrezione pastorale, in quanto hanno come finalità primaria, la preghiera e la contemplazione religiosa.

Questi concerti consistono nell'esecuzione di musica strumentale o vocale che accompagna, in funzioni di ispirazione ed aiuto alla riflessione, la proclamazione dei testi biblici o di chiara indole religiosa, i canti, le preghiere e i gesti dei presenti.

2. Concerti d'organo

Sono consentiti quando siano basati sull'ampilissimo repertorio classico e moderno della musica di chiesa e osservate le disposizioni sotto riportate.

3 Concerti di musica a chiara ispirazione religiosa

Possono essere ammessi previa autorizzazione dell'Ufficio per il Culto Divino, e osservate le disposizioni sotto riportate.

Il responsabile della chiesa presenti per tempo la domanda, precisando le motivazioni e allegando il programma.

[...]

Il responsabile del luogo di culto dove si tiene la manifestazione musicale si garantisca che da parte del pubblico, dei coristi e degli strumentisti si mantenga un contegno rispettoso.

L'eucarestia sia collocata fuori dall'aula della chiesa; il «presbiterio» (sede, ambone, altare) non subisca modifiche.

Non sia ammessa la vendita di biglietti d'ingresso.

Il responsabile del luogo di culto assicuri l'osservanza delle norme civili vigenti relative a dette manifestazioni.

Nella suddetta lettera della Congregazione per il Culto Divino ai punti 8, 9 e 10 si dice ancora:

"8. Il regolamento per l'uso delle chiese è determinato dal can. 1210 del Codice di Diritto Canonico: "Nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per esercitare e promuovere il culto, la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo. Tuttavia l'Ordinario può permettere, caso per caso, altri usi, che però non siano contrari alla santità del luogo". Il principio che l'utilizzazione della chiesa non deve essere contraria alla santità del luogo determina il criterio secondo il quale si deve aprire la porta della chiesa a un concerto di musica sacra o religiosa, e la si deve chiudere ad ogni altra specie di musica. La più bella musica sinfonica, per esempio, non è di per sé religiosa. Tale qualifica deve risultare esplicitamente dalla destinazione originale dei pezzi musicali o dei canti e dal loro contenuto. Non è legittimo programmare in una chiesa l'esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica, o contemporanea, di alto livello o popolare: ciò non rispetterebbe il carattere sacro della chiesa, e la stessa opera musicale eseguita in un contesto non connaturale ad essa. Spetta all'autorità ecclesiastica esercitare liberamente i suoi poteri nei luoghi sacri, e dunque regolare l'utilizzazione delle chiese salvaguardando il loro carattere sacro.

9. La musica sacra, cioè quella che è stata composta per la liturgia, ma che per motivi contingenti non può essere eseguita durante una celebrazione liturgica, e la musica religiosa, cioè quella che si ispira al testo della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi, o alla Chiesa, possono avere il loro posto nella chiesa, ma fuori delle celebrazioni liturgiche il suono dell'organo e altre esecuzioni musicali, sia vocali che strumentali, possono "servire o favorire la pietà o la religione". Esse hanno una loro particolare utilità.

a) per preparare alle principali feste liturgiche, o donare ad esse una più grande fastosità, al di fuori delle celebrazioni;

b) per accentuare il carattere particolare dei diversi tempi liturgici;

c) per creare nelle chiese un ambiente di bellezza e di meditazione, che aiuti e favorisca, anche in coloro che sono lontani dalla Chiesa, una disposizione a recepire i valori dello spirito;

d) per creare un contesto che renda più facile ed accessibile la proclamazione della parola di Dio: per esempio una lettura continua dell'Evangelo;

e) per mantenere vivi i tesori della musica di chiesa che non devono andare perduti: musiche e canti composti per la Liturgia, ma che non possono del tutto o con facilità entrare nelle celebrazioni liturgiche oggi; musiche spirituali, come oratori, le cantate

*religiose che continuano ad essere veicoli di comunicazione spirituale;
f) per aiutare i visitatori e i turisti a meglio comprendere il carattere sacro della chiesa, per mezzo di concerti d'organo previsti in determinate ore.*

10. Quando un concerto è proposto dagli organizzatori per essere eseguito in una chiesa, spetta all'Ordinario accordare la concessione "per modum actus". Ciò deve essere inteso relativamente a concerti occasionali. Si esclude pertanto una concessione cumulativa, per esempio, nel quadro di un festival, o di un ciclo di concerti. Quando l'Ordinario lo ritiene necessario, potrebbe, nelle condizioni previste dal CIC, can. 1222 § 2, destinare una chiesa che non serve più al culto, ad "auditorium" per l'esecuzione della musica sacra o religiosa, ed anche per le esecuzioni musicali profane, purché siano consone alla sacralità del luogo. In questo compito pastorale, l'Ordinario troverà aiuto e consiglio nella Commissione Diocesana di Liturgia e di Musica Sacra. Perché la sacralità della chiesa sia salvaguardata ci si attenga, in ordine all'autorizzazione dei concerti, alle seguenti condizioni, che l'Ordinario del luogo potrà precisare:

a) Si dovrà fare domanda, in tempo utile, per iscritto all'Ordinario del luogo con l'indicazione della data del concerto, dell'orario, del programma contenente le opere e i nomi degli autori.

b) Dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Ordinario, i parroci e i rettori delle chiese ne potranno accordare l'uso ai cori e alle orchestre che avranno le condizioni sopra indicate.

c) L'entrata nella chiesa dovrà essere libera e gratuita.

d) Gli esecutori e gli uditori dovranno avere un abbigliamento e un comportamento convenienti al carattere sacro della chiesa.

e) I musicisti e cantori eviteranno di occupare il presbiterio. Il massimo rispetto sarà dovuto all'altare, al seggio del celebrante, all'ambone.

f) Il Ss.mo Sacramento sarà, per quanto è possibile, conservato in una cappella annessa o in altro luogo sicuro e decoroso.

g) Il concerto sarà presentato ed eventualmente accompagnato da commenti che non siano solamente di ordine artistico o storico, ma che favoriscano una migliore comprensione e partecipazione interiore degli uditori.

h) L'organizzazione del concerto assicurerà per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordinamento nell'edificio, i danni eventuali."

Il Responsabile
dell'Ufficio per i Beni Culturali

Il Responsabile
del Servizio per la Pastorale Liturgica

Il Responsabile
dell'Ufficio Amministrativo Diocesano